

SENTENZA N. 1 ¹¹⁹

N. 119 R.G.

N. 119 Sent.

N. 119 Rep.

N. 119 Cron.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5/2019 R.G.A.C. e vertente

T r a

— CF: _____ — residente in _____

rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ ;

- attore -

Contro

TIM S.p.A. già TELECOM ITALIA S.p.A., - P.IVA 00488410010- in persona del procuratore
speciale dott.ssa _____, corrente in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. _____

- convenuta -

Oggetto: risarcimento danni

Precisazione delle conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da verbale in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. _____ citava in giudizio la società TIM S.P.A. per sentirla condannare al pagamento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali subiti che alla data della domanda quantificava in € 1000,00 oltre allo storno/rimborso di eventuali indebiti addebiti, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze di causa, comprese quelle della fase di conciliazione.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Società convenuta al pagamento del disservizio subito per il mancato funzionamento della linea telefonica dal 17.08.18 al 17.12.18; l'indennizzo per malfunzionamento del servizio; l'indennizzo per mancata risposta ai reclami.

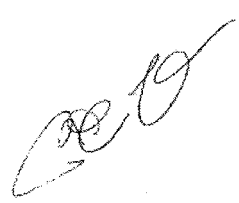
L'attore spiegava:

- che in data 17.08.18 l'utenza _____ relativa alla sua abitazione, nonché il servizio ADSL ad essa collegata, smetteva di funzionare senza alcun preavviso;
- che, nonostante i solleciti, la convenuta non si attivava per la riattivazione dei servizi se non in data 17. 12. 2018;
- che in data 14.01.19 esperiva tentativo di conciliazione presso l'organismo denominato INMEDIAR cui la società TIM non prendeva parte e, pertanto, veniva emesso verbale di mancata adesione alla procedura ADR.

La convenuta si costituiva in giudizio e contestava l'inadempimento sostenendo che il lamentato disservizio era da attribuire alla complessa risoluzione della problematica, come poteva evincersi dal "retrocartellino". Inoltre, contestava il quantum debeatur.

Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza.

La domanda va accolta nei limiti appresso spiegati.



In primo luogo va rilevato che alla luce della documentazione depositata si evince che la società convenuta non ha adempiuto alle obbligazioni assunte.

Ed infatti, resta acclarato che, a fronte del contratto intercorso tra le parti, l'azienda TIM non ha provveduto tempestivamente alla risoluzione del disservizio, seppur sollecitata più volte come può evincersi dalla lettera/pec del 14.09.18 e dal fax del 22.10.2018. Inoltre, nessuna risposta veniva fornita ai predetti reclami.

Ac alla
del della
sor 50 al
gio 8.18
in i per
l'a ie) e
po
Va varie
co alla
de 10 da
ca 9.18-
€. 23,47
re nento
pr n può
es riodo
di

In definitiva la società Telecom Italia p.a. va condannata al pagamento in favore del sig.

del complessivo importo di € 1.075,97.



Per c

che

la st

mo

lame

Ed i

356

del l

nti,

ansi

Pertanto, per le causali azionate, la convenuta Telecom Italia S.p.a. va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 1.075,97, come accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti della TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

-accoglie la domanda nei limiti spiegati e, per l'effetto, condanna la convenuta TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 1.075,97 per le causali spiegate, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

-condanna la TIM S.p.a. al pagamento delle spese e competenze legali che si liquidano nella complessiva somma di €. 373,00, di cui €. 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e c.a.p. come per legge, da attribuire ai difensori, nella misura del 50% per ciascuno, dichiaratisi antistatari.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

21 OTT. 2019

IL DIRETTORE

dr. l

IL GIUDICE DI PACE

Avv. l

Depositato in Cancelleria

21 OTT. 2019

IL DIRETTORE

11

dr. l

(4)